

CIRCOLARE N. 28/2020

5 giugno 2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: RICAVI E FATTURATO SONO I PARAMETRI DA MONITORARE

Il decreto Rilancio (art. 25, D.L. n. 34/2020) prevede, tra le misure a sostegno del reddito, anche l'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Per poter accedere al contributo a fondo perduto erogato dall'Agenzia delle Entrate le imprese commerciali, i lavoratori autonomi e le imprese agricole devono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e **devono aver registrato un totale del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 non superiore a 2/3 rispetto a quelli del mese di aprile 2019** (in altre parole il fatturato del mese di aprile 2020 deve aver subito una diminuzione di almeno il 33% rispetto al fatturato di aprile 2019). L'ammontare del contributo è determinato mediante l'applicazione di una determinata percentuale sul calo di fatturato.

DESTINATARI DEL BENEFICIO

I destinatari del beneficio sono i soggetti **esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**. Sono esclusi dal beneficio:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38, D.L. n. 18/2020 - decreto Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Due sono le condizioni che devono essere rispettate per poter fruire del contributo a fondo perduto: una di carattere reddituale, l'altra legata al calo di fatturato.

Con riguardo al requisito reddituale, la norma prevede che possono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, hanno avuto un ammontare di ricavi o compensi o un reddito agrario non superiore a 5 milioni di euro.

Quanto al requisito connesso al fatturato, l'art. 25, comma 4 dispone che il contributo spetta soltanto ove l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente questi importi, occorre fare riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi.

Il contributo spetta - indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti - in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da tali eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto **si determina applicando una data percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:**

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro,

nel periodo d'imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

In ogni caso, è garantito un contributo minimo per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio n. 1

Si supponga che nel 2019, una società abbia conseguito ricavi per un ammontare pari a 850.000 e che abbia registrato nel mese di aprile 2020 un fatturato di 25.000 euro (il fatturato del mese di aprile 2019 era pari a 80.000 euro).

Pertanto, la società soddisfa le condizioni per accedere al beneficio in questione:

- requisito reddituale = ricavi 2019 inferiori a 5 milioni di euro;
- requisito del calo di fatturato = il fatturato del mese di aprile 2020 è pari al 31,25% rispetto a quelle del mese di aprile 2019.

La società potrà beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura di

$$(80.000 - 25.000) \times 15\% = 8.250 \text{ euro}$$

Esempio n. 2

Nel 2019 una società ha conseguito ricavi per un ammontare pari a 1.500.000 e ha registrato nel mese di aprile 2020 un fatturato di 150.000 euro (il fatturato del mese di aprile 2019 era pari a 200.000).

Pertanto, la società **non** soddisfa entrambe le condizioni per accedere al beneficio in questione:

- requisito reddituale = ricavi del 2019 inferiori a 5 milioni di euro;
- requisito del calo di fatturato = il fatturato del mese di aprile 2020 è pari al 75% rispetto a quello del mese di aprile 2019 = condizione non rispettata

Di conseguenza, la società non potrà beneficiare del contributo a fondo perduto.

Esempio n. 3

Nel 2019 un lavoratore autonomo ha conseguito compensi per un ammontare pari a 65.000 euro e ha registrato nel mese di aprile 2020 un fatturato di 1.700 euro (il fatturato del mese di aprile 2019 era pari a 5.500 euro).

Pertanto, il lavoratore autonomo soddisfa entrambe le condizioni per accedere al beneficio:

- requisito reddituale = compensi del 2019 inferiori a 5 milioni di euro;
- requisito del calo di fatturato = il fatturato del mese di aprile 2020 è pari al 30,9% rispetto a quelle del mese di aprile 2019.

Di conseguenza, il lavoratore autonomo potrà beneficiare del contributo a fondo perduto nella misura di:

$(5.500 - 1.700) \times 20\% = 760$ euro

Tuttavia, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 6, D.L. n. 34/2000, allo stesso verrà riconosciuto un contributo pari a 1.000 euro.

ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto il contribuente **deve presentare, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto - insieme ad altri elementi - sarà definito da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; la norma già fissa il termine di 60 giorni dall'avvio della procedura telematica per l'invio dell'istanza.**

L'istanza dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011.

L'Agenzia delle Entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

La stessa Agenzia provvede al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.

Si precisa, inoltre, che qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

I Professionisti dello Studio